

COMUNE DI FORDONGIANUS

Provincia di Oristano

Cap. 09083 - Via Traiano, 4 - . 0783-60123 fax 60323

C.F. 80003470954 - P.IVA 00085250959

COMUNE DI
FORDONGIANUS



C_D695--1-2019-08-06-0003245

Prot. Generale n: 0003245

Data: 06/08/2019 Ora: 11.35

Classificazione: 3-0-0

Fordongianus li 05.08.2019

ORDINANZA N° 17/2019

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita in lattine chiuse e contenitori di vetro il giorno 14 Agosto 2019 in occasione della manifestazione "HERE I STAY FESTIVAL".

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno **14 Agosto 2019** p.v. avrà luogo nella via Su Legau-Caddas la 11^a edizione della manifestazione "**HERE I STAY FESTIVAL**" organizzata dall'Associazione Culturale Here I Stay di Monserrato;

CONSIDERATO che la manifestazione vanta un significativo seguito mediatico in grado di richiamare rilevanti flussi di spettatori;

TENUTO CONTO che l'evento richiamerà una moltitudine di persone che acquisterà bevande per il consumo su strada;

CONSIDERATO che per fronteggiare al meglio il grosso impatto sui luoghi interessati dall'evento si ritiene opportuno vietare la vendita di bevande in contenitori di vetro o lattine chiuse;

EVIDENZIATO che l'abbandono dei contenitori di vetro e in lattina comporta l'incontrollata diffusione di oggetti che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare alla manifestazione, vietando nell'area interessata dalla manifestazione la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte degli operatori sia in sede fissa e su area pubblica operanti nella via interessata dalla manifestazione, consentendo la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n° 267;

VISTO il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000,

prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

VISTA la circolare del Ministero dell'interno-Dipartimento della P.S. Segreteria del Dipartimento-Ufficio Ordine Pubblico n° 555/O.P./0001991/2017/1 del 07 giugno 2017, per la salvaguardia della pubblica incolumità nella gestione delle pubbliche manifestazioni;

VISTO il D.L. 23/05/2008 n° 92 convertito il legge 24/07/2008 n° 125;

ORDINA

per motivi di sicurezza pubblica, durante lo svolgimento della manifestazione denominata “ **HERE I STAY FESTIVAL**”, **dalle ore 17.00 del 14/08/2019 alle ore 05.00 del 15/08/2019**, è vietata a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, ubicati nella via Su Legau-Caddas;

- **la somministrazione e la vendita di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine chiuse e contenitori di vetro, consentendo la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.**

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio comunale online ed è immediatamente esecutivo;

Copia della presente viene inviata alla Prefettura di Oristano secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Ai sensi della Legge n° 1034 del 06.12.1971, è possibile fare ricorso, avverso la presente ordinanza, dinanzi al T.A.R. Sardegna, entro 60 gg decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Alternativamente, per soli motivi di legittimità, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg dalla pubblicazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal D.P.R. 1199 del 24.11.1971.

La presente viene trasmessa:

All'Ufficio Territoriale del Governo di Oristano;
Alla Questura di Oristano;
Alla Stazione Carabinieri di Fordongianus;
Agli organizzatori dell'evento;
Agli esercenti la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande



IL SINDACO
Serafino PISCHEDDA